

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
BARTOLE: Sistemazione delle ostetriche provinciali attualmente in servizio (4038)	25924	FAILLA: Divieto del questore di Siracusa a tenere comizi nella città (già orale 1883)	25928
CALANDRONE: Divieto della questura di Siracusa a tenere comizi nella provincia (già orale 1882).	25924	FANELLI: Istituzione di un cantiere di lavoro comune in provincia di Frosinone. (4415)	25929
CERABONA: Concessione del sussidio di disoccupazione straordinario in provincia di Potenza. (4369)	25924	FARINI: Completamento della stazione ferroviaria di Terni (già orale 1905)	25929
CLOCCHIATTI: Assegnazione di fondi per le costruzioni INA-Casa nella provincia di Piacenza. (4292)	25924	GUARIENTO: Estensione a tutti i capitani ex combattenti dei benefici di cui all'articolo 131 della legge 9 maggio 1940, n. 370. (3892)	25929
CLOCCHIATTI: Incendio verificatosi il 26 gennaio 1950 presso lo stabilimento militare S.O.A.R.E. di Piacenza. (4266)	25925	MARABINI: Infrazioni da parte dell'Ufficio regionale del lavoro di Bologna alla legge 21 agosto 1949, n. 586. (4265)	25930
COLASANTO: Regolamento definitivo dell'Ente nazionale previdenza assistenza ostetriche (E.N.P.A.O.) (4232)	25926	MARZI: Lavori pubblici nella zona di Cassino danneggiata dalle piene del fiume Rapido. (3915)	25931
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Ferrazzano (Campobasso). (4317)	25927	MICHELI: Costruzione di una caserma per agenti di pubblica sicurezza in Terni. (4329)	25931
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Sant'Agapito (Campobasso). (4341)	25927	PALAZZOLO: Promozioni a favore degli ufficiali che, nel settembre 1943, combatterono contro i tedeschi. (4100)	25932
COLITTO: Prolungamento del cantiere di rimboschimento istituito nel comune di Carovilli (Campobasso). (4363)	25927	POLANO: Corresponsione dei salari arretrati agli operai addetti ai lavori di manutenzione sulla rete delle ferrovie dello Stato in Sardegna, dipendenti dall'Impresa appaltatrice ingegnere Meriggi (4411).	25932
COLITTO: Prolungamento del cantiere-scuola di lavoro istituito nel comune di Bonefro (Campobasso). (4364)	25927	PRETI: Approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia. (4350)	25933
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola nel comune di Pietracatella (Campobasso). (4371)	25927	REALI: Proroga della durata del corso di riqualificazione per allievi edili presso le Scuole industriali di Cesena. (4356)	25934
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico nel comune di Colli al Volturno (Campobasso). (4406)	25927	REALI: Sanatoria dei pagamenti arretrati per le vedove di guerra di cui all'articolo 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648. (4239)	25934
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico nel comune di Castellino sul Biferno (Campobasso). (4420).	25928	REGGIO D'ACI: Aumento del diritto di statistica da corrispondersi per l'anno 1951 all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) (già orale 1838).	25934
COLITTO: Costruzione di una passerella sul fiume Tammaro in provincia di Campobasso. (4225)	25928	SAMMARTINO: Ricostruzione dei ponti nel tratto della provinciale Civitanova del Sannio-Bagnoli del Trigno (Campobasso). (4353)	25935
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico nel comune di Rionero Sannitico. (4408)	25928	VERONESI: Assegnazione degli alloggi INA-Casa in provincia di Trento. (4295)	25935

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

BARTOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quale sistemazione giuridica intendasi dare alle attuali ostetriche provinciali nominate con semplice chiamata *ad personam* dalla Direzione generale della sanità pubblica nell'anno 1942, anche tenuto conto che fin dal 26 novembre 1945 l'Alto Commissariato, con nota n. 20400-4-4043, diretta alla Federazione nazionale delle ostetriche, annunciava di voler affrontare e definire il problema ». (4038).

RISPOSTA. — « Nel 1942 la Direzione generale della sanità pubblica per coadiuvare i medici provinciali nella vigilanza sull'attività professionale delle ostetriche assegnò all'Ufficio sanitario provinciale un'ostetrica, con la qualifica, in realtà poco appropriata, di « provinciale » le cui attribuzioni furono precisate con la circolare n. 128, del 18 gennaio 1943, in conformità delle norme contenute nel decreto ministeriale 11 ottobre 1940 sull'esercizio professionale delle ostetriche.

« L'assegnazione di dette ostetriche, scelte senza concorso, in via sperimentale, fu limitata a cinquanta uffici provinciali e l'incarico fu conferito con la esplicita dichiarazione che si trattava di « nomina a titolo provvisorio e revocabile in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione ».

« Nella disamina dell'organizzazione dei servizi sanitari provinciali la situazione delle ostetriche provinciali non è stata d'altra parte ben determinata da alcuna legge e, dal punto di vista amministrativo, con la loro istituzione, non fu prevista la relativa spesa sul bilancio dell'Amministrazione.

« Questo Alto Commissariato nella assoluta impossibilità di dar loro una sistemazione giuridica ha, pertanto, ritenuto di segnalare alle ostetriche provinciali, titolari di condotta che da tempo si trovavano in aspettativa, l'opportunità di rientrare nelle amministrazioni comunali di provenienza ed a quelle provenienti dalle « libere professioniste » di partecipare ai concorsi per le condotte ostetriche.

« Questo ufficio è in grado comunque di assicurare che per facilitare tale compito sta esaminando un progetto che faccia considerare per le ostetriche provinciali attualmente in servizio, il periodo di servizio prestato valevole quale periodo di condotta, ai fini di dar loro la possibilità di partecipare ai concorsi ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

CALANDRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Sui motivi che determinano la questura di Siracusa a rifiutare sistematicamente ai partiti di sinistra l'autorizzazione a tenere comizi in quasi tutte le piazze di Siracusa e di diverse città della provincia ». (Già orale 1882).

RISPOSTA. — « Il divieto di tenere comizi — indetti da qualsiasi partito od organizzazione in genere — nelle piazze centrali di Siracusa è stato dettato, soprattutto, dalla necessità di garantire la libera circolazione nelle piazze medesime e nelle vie adiacenti.

« In passato, infatti, è accaduto che per la durata dei comizi — che venivano tenuti abitualmente nella piazza Archimede — si è dovuto notevolmente limitare, fra l'altro, il percorso degli autobus urbani, il cui capolinea è in detta piazza.

« Ciò ha suscitato, ovviamente, continue ed unanimi proteste della cittadinanza, per cui si è deciso di far tenere tutti i pubblici comizi nella piazza Santa Lucia, che è ubicata nel rione omonimo e ben si presta allo scopo, essendo molto spaziosa e, per di più, non interessata al traffico.

« Per le stesse considerazioni si è deciso, analogamente, in diverse occasioni, per altri centri della provincia ».

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

CERABONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non si creda emettere di urgenza il provvedimento di concessione del sussidio di disoccupazione straordinario già votato dalla commissione centrale per i lavoratori dell'industria della provincia di Potenza. I disoccupati, affamati, attendono con ansia che il sussidio venga concesso subito in questi mesi invernali, che maggiormente acquiscono le loro sofferenze ». (4369).

RISPOSTA. — « Si è in grado di assicurare che il provvedimento di concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, in favore dei lavoratori dell'industria in provincia di Potenza, è in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Il Ministro
MARAZZA.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali determinazioni lo abbiano indotto ad

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

operare una decurtazione pari alla somma di 50 milioni sulla prima assegnazione di fondi (da 300 a 250 milioni), stanziati per le costruzioni I.N.A.-Casa nella provincia di Piacenza risultando che tale decurtazione sia dovuta alla rinuncia da parte del Ministero della difesa di alloggi I.N.A.-Casa per le forze armate ivi di stanza.

« Per sapere ancora se dette forze armate partecipano ai bandi di concorso alloggi I.N.A.-Casa con i dipendenti pubblici nella provincia di Piacenza, stante la motivata rinuncia del Ministero della difesa ». (4292).

RISPOSTA. — « Al riguardo è opportuno precisare che l'assegnazione di 300 milioni nel piano del primo anno alla città di Piacenza non è stata decurtata, ma bensì ripartita fra gli enti incaricati dalla gestione I.N.A.-Casa ai sensi dell'articolo 11, comma primo, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e il Ministero della difesa, che, nel frattempo, aveva chiesto di costruire per i propri dipendenti, ai sensi dello stesso articolo.

« Poiché, successivamente, il predetto Ministero, per difficoltà incontrate nel reperimento delle aree, ha dichiarato di rinunciare alla costruzione diretta, si è provveduto ad ammettere i dipendenti di tale amministrazione alla prenotazione degli alloggi costruiti dalla gestione, mantenendo ferma la relativa assegnazione a favore della città di Piacenza ».

Il Ministro
MARAZZA.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per il grave fatto che, durante l'incendio del 26 gennaio 1950, verificatosi presso lo stabilimento militare della 15 Soare di Piacenza, incendio che comportò alcune decine di milioni di danni allo Stato per il prezioso materiale automobilistico ivi andato completamente distrutto, la vasca riservata per i servizi antincendio fu trovata vuota dal Corpo pompieristico intervenuto all'opera di spegnimento.

« Per tale deficienza il Corpo pompieristico intervenuto sul luogo dovette perdere prezioso tempo all'opera di spegnimento per le difficoltà di reperimento di acqua trovata fuori dallo stabilimento alla distanza di due chilometri.

« Si chiede altresì quali provvedimenti intenda prendere per l'insufficienza dell'impianto idrico anti-incendio rilevato nello stabilimento dal Corpo pompieristico ». (4266).

RISPOSTA. — « Si premette che effettivamente nello stabilimento S.O.A.R.E. di Piacenza esiste una vasca in cemento costruita in epoca remota e presumibilmente destinata, allora, per l'assoluta mancanza di un qualsiasi impianto idrico idoneo, a riserva d'acqua antincendi; tale vasca, però, con l'ampliarsi dello stabilimento e con la costruzione di numerosi capannoni, è venuta a risultare in una posizione non più idonea allo scopo per il quale fu a suo tempo costruita.

« Dopo la liberazione, nell'opera di ricostruzione dello stabilimento, pur con i limitatissimi mezzi disponibili, fu provveduto all'installazione di un impianto idrico collegato alla conduttura centrale, completo di prese d'acqua e delle relative attrezzature, impianto che in occasione dell'incendio risultò pienamente efficiente, tanto da consentire un immediato e molto proficuo intervento per l'azione di spegnimento.

« Ciò premesso, si informa che all'epoca del sinistro la cennata vasca si trovava priva d'acqua, in quanto precedentemente, per eliminare le esalazioni nocive verificatesi per effetto di infiltrazioni provenienti da un pozzo nero ubicato nelle immediate vicinanze, era stato disposto il suo svuotamento.

« La mancanza di acqua nella vasca in parola, peraltro, non influi menomamente sulla tempestività e proficuità dell'opera di spegnimento dell'incendio e se negli ultimi momenti l'autobotte e l'autocisterna dei pompieri furono riempite in un canale vicinore, la relativa operazione venne compiuta in 4-5 minuti quando, d'altra parte, l'incendio poteva dirsi già virtualmente domato, anche per l'azione di soffocamento delle fiamme determinatasi con il crollo del tetto del capannone, crollo avvenuto dopo mezz'ora dall'intervento dei pompieri — giunti già riforniti di acqua — ed a distanza di 55 minuti dal primo propagarsi delle fiamme.

« Al riempimento dell'autobotte e dell'autocisterna, comunque, si sarebbe potuto provvedere ricorrendo ad un'altra presa d'acqua sita nello stabilimento, proprio nelle vicinanze della ripetuta vasca; i pompieri però preferirono, forse per risparmio di tempo, far ricorso al vicino canale.

« Si fa presente, infine, che il danno arrecato dall'incendio all'immobile ed ai materiali, venne rigorosamente accertato in lire 8.226.830 e non in alcune decine di milioni ».

Il Ministro
PACCIARDI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

COLASANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.* — « Per sapere perché non è stato ancora emanato un razionale regolamento dell'Ente nazionale previdenza assistenza ostetriche (E.N.P.A.O.) e non si annulla il relativo regolamento provvisorio, che presenta inorganicità, e tratta solo dell'assistenza malattia, mentre tende a legittimare pagamenti di contributi sia da parte di gruppi già obbligatoriamente assistiti dall'I.N.A.D.E.L., come le ostetriche condotte e quelle ospedaliere, sia da parte di elementi che per l'età molto avanzata non potranno beneficiare di provvidenze non ancora stauite.

« Sembra che, per il secondo capoverso dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, alle ostetriche impiegate nelle pubbliche amministrazioni possano imporsi solo i contributi derivanti dalla loro iscrizione all'Albo e non pur anche quelli di cui all'articolo 21 di detto decreto.

« Le anziane non possono equamente sottoporsi a forti contribuzioni nel periodo in cui diminuisce l'attività professionale, senza assicurare loro una confacente pensione, come quella che avrebbero, a suo tempo, le più giovani.

« In attesa della disciplina di detti contributi, occorre sospendere l'esecutorietà dei ruoli emessi in base all'articolo 33 del regolamento di applicazione del suddetto decreto legislativo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1950, n. 221. E ciò per non costringere a pagare anche le ostetriche non obbligate o non obbligabili a partecipare all'E.N.P.A.O. ». (4232).

RISPOSTA. — « In merito alla lamentata provvisorietà del regolamento, occorre tener presente che nessun regolamento può essere emanato con carattere di definitività, fino a quando l'Ente nazionale per l'assistenza e la previdenza delle ostetriche non sarà in grado di provvedere, in applicazione dei fini istituzionali, alla previdenza delle proprie iscritte, per cui necessitano all'Ente nuovi mezzi finanziari. All'uopo è allo studio un provvedimento che tende a porre l'onere, relativo alla previdenza delle ostetriche, a carico della persona che si avvale della prestazione d'opera delle medesime.

« Ciò in quanto il contributo che le iscritte versano all'Ente, a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si è rivelato appena sufficiente al fabbisogno dell'Ente per la esplicazione dei comuni com-

piti di assistenza (erogazione di sussidi in caso di comprovato bisogno, rimborso delle spese mediche e farmaceutiche in caso di malattia e corresponsione di una indennità per ogni giorno di astensione dal lavoro).

« La misura nelle quale deve essere riscosso il contributo e devono essere erogate le prestazioni assistenziali non può attualmente essere stabilita che anno per anno.

« Affinché, poi, l'Ente possa perseguire anche scopi previdenziali, in aggiunta ai comuni scopi assistenziali, occorrono, come sopra detto, nuovi mezzi finanziari estranei al contributo delle iscritte all'Ente. In effetti la imposizione, a carico di queste, di un nuovo contributo o l'inasprimento del contributo già esistente nella misura fissata annualmente nel regolamento provvisorio, sembrano rappresentare un onere eccessivo per la categoria.

« Per ciò che concerne, in secondo luogo, la questione della obbligatorietà del contributo da versarsi dalle ostetriche condotte ed ospedaliere all'Ente di assistenza e previdenza ostetriche, a norma dell'articolo 21 del sopracitato decreto, è da ritenere che la iscrizione all'Albo (la quale è facoltativa nei confronti delle predette ostetriche condotte ed ospedaliere, a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto) quando di fatto richiesta comporti l'obbligo della iscrizione all'Ente e della corresponsione dei relativi contributi.

« Infatti, l'articolo 11 del citato decreto non fa alcuna distinzione, come sembra, tra contributi imposti a norma dell'articolo 4 e contributi imposti a norma dell'articolo 21, ma commina per la omissione degli uni o degli altri, la cancellazione dall'Albo.

« Riguardo, infine, alla questione delle ostetriche anziane, è da rilevare che il contributo imposto dall'Ente (sempre ai sensi dell'articolo 21), è destinato, come sopradetto, a soli scopi assistenziali nella misura nella quale è ritenuta sufficiente a detti scopi. E' ovvio che la relativa spesa sostenuta dall'Ente è più onerosa nei confronti delle ostetriche anziane, le quali usufruiscono delle prestazioni assistenziali dell'Ente in misura superiore a quella in cui ne usufruiscono le ostetriche di più giovane età.

« Per la considerazione di cui sopra, non si ritiene che si debba sospendere la esecutorietà dei ruoli emessi in base all'articolo 33 del regolamento di applicazione del decreto in questione, secondo quanto altrimenti auspicato ».

Il Ministro
MARAZZA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla proposta di impianto nel comune di Ferrazzano (Campobasso) di un cantiere di lavoro ». (4317).

RISPOSTA. — « Il progetto per l'istituzione di un cantiere-scuola di lavoro nel comune di Ferrazzano risulta compreso nel piano predisposto dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso.

« Pertanto, la richiesta di cui trattasi sarà esaminata da questo Ministero, il quale si riserva di provvedere in merito, in relazione alla disponibilità dei fondi e tenuto conto del grado di urgenza di tutte le richieste di istituzione di cantieri pervenute coi piani provinciali ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla proposta di istituzione in Sant'Agapito (Campobasso) di un cantiere scuola di lavoro per 50 allievi ». (4341).

RISPOSTA. — « Il progetto per la istituzione di un cantiere-scuola di rimboschimento nel comune di Sant'Agapito risulta compreso fra quelli proposti ad opera del competente Ufficio provinciale del lavoro.

« Tenuto conto del grado di urgenza di detto progetto in relazione a quello delle altre richieste pervenute, questo Ministero si riserva, pertanto, di provvedere al riguardo, nei limiti delle disponibilità consentite ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno concedere un secondo stanziamento — e questo delle lire 15.509.462 richieste — per il completamento dell'utile rimboschimento iniziatosi con la istituzione del cantiere di rimboschimento in località « Figora » nel comune di Carovilli (Campobasso) e per risolvere il problema della disoccupazione invernale, che in quel comune è davvero preoccupante ». (4363).

RISPOSTA. — « Poiché il progetto per il prolungamento del cantiere-scuola di lavoro nel comune di Carovilli (Campobasso) risulta incluso nel piano provinciale di proposte tra-

smesso dal competente Ufficio del lavoro, si assicura che la richiesta di cui trattasi sarà esaminata al momento opportuno e per la stessa si potrà provvedere, in relazione alle disponibilità consentite, nonché al grado di urgenza di tutte le altre richieste pervenute ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che la durata del cantiere scuola di lavoro, istituito nel comune di Bonefro (Campobasso), sia prorogata di almeno due mesi, dandosi così la possibilità a tutti i 186 disoccupati, attualmente ivi esistenti, di avvicinarsi nel lavoro ». (4364).

RISPOSTA. — « Al riguardo si rileva che il progetto per il prolungamento del cantiere-scuola di lavoro, istituito in Bonefro (Campobasso), non risulta incluso tra le proposte trasmesse dal competente Ufficio provinciale del lavoro.

« Pertanto non si rende possibile adottare alcun provvedimento in merito alla richiesta ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla proposta di istituzione di un cantiere-scuola nel comune di Pietracatella (Campobasso) che molto sarebbe utile a sollevare la disoccupazione locale ». (4371).

RISPOSTA. — « Il progetto di istituzione di un cantiere-scuola nel comune di Pietracatella (Campobasso) non risulta incluso nel piano provinciale di proposte trasmesso dal competente Ufficio del lavoro e, pertanto, non è possibile adottare alcun provvedimento al riguardo ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta formulata dal comune di Colli al Volturmo (Campobasso), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, di contributo sulla spesa di lire 28 milioni, occorrente per la costruzione ivi di un edificio scolastico, che è veramente indispensabile e per il quale sono state fatte sempre calorose promesse ». (4406).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Colli al Volturno (Campobasso) per ottenere il contributo erariale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 20 milioni — e non di lire 28 milioni — prevista per la costruzione dell'edificio scolastico del capoluogo a causa delle limitate disponibilità di bilancio, non si è fino ad ora potuta accogliere.

« Essa è però tenuta presente per essere riesaminata in concorso con le numerose altre dirette a conseguire gli stessi benefici e compatibilmente con le disponibilità di fondi, in sede di compilazione dei successivi programmi da attuarsi in applicazione della legge stessa ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Castellino sul Biferno (Campobasso), di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 22 milioni occorrenti per la costruzione ivi dell'edificio scolastico ». (4420).

RISPOSTA. — « La costruzione dell'edificio scolastico del comune di Castellino sul Biferno (Campobasso), per la quale è stata presentata domanda di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 22 milioni ritenuta all'uopo necessaria, non è stata compresa, a causa della limitata disponibilità dei fondi assegnati, nei programmi esecutivi delle opere ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge succitata.

« La domanda però è tenuta presente per essere riesaminata, in concorso con le numerose altre qui pervenute e dirette a conseguire gli stessi benefici e compatibilmente con le disponibilità di fondi in sede di compilazione dei prossimi programmi di opere da attuarsi in applicazione della legge stessa ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno, nell'interesse dell'agricoltura locale, provvedere alla costruzione sul fiume Tammaro, in provincia di Campobasso, di una passerella, che renda anche più breve il percorso fra i comuni di San Giuliano del Sannio e Sepino ». (4225).

RISPOSTA. — « La passerella sul fiume Tammaro, di cui viene sollecitata la costruzione, sarebbe al servizio di una strada mulattiera fra i comuni di San Giuliano del Sannio e Sepino (Campobasso).

« La zona non ricade in un comprensorio classificato di bonifica o bacino montano; questo Ministero, pertanto, nella sua competenza, non ha la possibilità di intervenire per detta opera ».

Il Ministro
SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta ad accogliere la richiesta di mutuo, formulata dal comune di Rionero Sannitico, per la costruzione dell'edificio scolastico col contributo dello Stato sulla spesa ». (4408).

RISPOSTA. — « La Cassa depositi e prestiti ha già aderito al finanziamento di 30 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico del comune di Rionero Sannitico ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

FAILLA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non intenda intervenire nei confronti del questore di Siracusa, il quale impedisce che si tengano comizi in quasi tutte le piazze di quella città ». (Già orale 1883).

RISPOSTA. — « Il divieto di tenere comizi, indetti da qualsiasi partito od organizzazione in genere, nelle piazze centrali di Siracusa è stato dettato, soprattutto, dalla necessità di garantire la libera circolazione nelle piazze medesime e nelle vie adiacenti.

« In passato, infatti, è accaduto che per la durata dei comizi — che venivano tenuti abitualmente nella piazza Archimede — si è dovuto notevolmente limitare, fra l'altro, il percorso degli autobus urbani, il cui capolinea è in detta piazza.

« Ciò ha suscitato, ovviamente, continue ed unanimi proteste della cittadinanza, per cui si è deciso di far tenere tutti i pubblici comizi nella piazza Santa Lucia, che è ubicata nel rione omonimo e ben si presta allo scopo, essendo molto spaziosa e, per di più, non interessata al traffico.

« Per le stesse considerazioni si è deciso, analogamente, in diverse occasioni, per altri centri della provincia ».

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

FANELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se, in considerazione della grave disoccupazione esistente nell'intera provincia di Frosinone, intenda impartire disposizioni perché venga concesso almeno un cantiere di lavoro comune in modo da assicurare il pane a numerose famiglie che, a causa della disoccupazione del capo famiglia, sono costrette a vivere nel disagio e nella fame ». (4415).

RISPOSTA. — « Il Ministero del lavoro, nel predisporre i piani di cantieri di lavoro e di rimboschimento, considera come elemento fondamentale per la distribuzione dei fondi disponibili tra le varie provincie e nell'ambito di ciascuna provincia tra i comuni; lo stato della disoccupazione, sia dal punto di vista numerico e sia dal punto di vista della fluidità del mercato di lavoro, in relazione alle prospettive immediate di assorbimento in attività produttive.

« È evidente, peraltro, che tale distribuzione si deve fare nei limiti dei fondi a disposizione. Ciò implica che non sia possibile adottare il criterio suggerito di assegnare, almeno nelle provincie più depresse, un cantiere per ciascun comune. All'uopo occorrerebbero, stanziamenti di gran lunga superiori a quelli esistenti.

« Comunque, la particolare situazione della provincia di Frosinone ha avuto speciale considerazione, tanto che nel piano approvato nello scorso mese di dicembre sono stati compresi 12 cantieri di rimboschimento (n. 855 allievi per un importo di lire 55.054.132) e n. 9 cantieri di lavoro (n. 665 allievi per un importo di lire 43.585.385).

« Poiché, peraltro, il Parlamento ha approvato il disegno di legge presentato dal Governo per un ulteriore stanziamento al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, questo Ministero sta preparando, in base alle proposte pervenute dalle singole provincie, un altro piano nel quale, come per il passato, la provincia di Frosinone sarà particolarmente considerata ».

Il Ministro
MARAZZA.

FARINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quali sono i motivi per cui, a due anni dall'inizio dei lavori, non si provvede a condurre a termine la costruzione della stazione ferroviaria di Terni, costruzione che procede con una lentezza esasperante e incomprensibile,

« Per sapere, inoltre, se non ritenga opportuno, tenendo nel dovuto conto l'importanza del traffico della stazione di Terni, disporre la ripresa dei lavori per il completamento della costruzione delle pensiline della stazione stessa, lasciate nel più completo abbandono, allo scopo di assicurare una sistemazione definitiva e degna del complesso edilizio e per dare giusta soddisfazione alla popolazione ternana, che non sa spiegarsi le ragioni per cui si protrae nel tempo questo regime di provvisorietà ». (Già orale 1905).

RISPOSTA. — « Le opere di rifinitura del fabbricato viaggiatori di Terni sono in via di ultimazione. Manca soltanto la fornitura in opera del bancone del bar, le serrande dei chioschi dei giornali e tabacchi ed i mobili di arredamento per la sala di attesa di prima e seconda classe. Tali opere, in corso di allestimento, potranno essere compiute entro il prossimo mese di febbraio.

« Per quanto riguarda le pensiline intermedie, non è ancora possibile provvedere al loro completamento, perdurando le ristrettezze di bilancio che non consentono ulteriori stanziamenti ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

GUARIENTO. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — « Per sapere per quali motivi non si estende a tutti i capitani ex-combattenti, aventi 17 anni di grado da ufficiale in servizio permanente effettivo presso le varie armi e corpi il beneficio previsto dall'articolo 131, della legge 9 maggio 1940, n. 370, riservato finora ai capitani ex-combattenti della guerra 1915-18.

« L'interrogante chiede, inoltre, nel caso che l'interpretazione del citato articolo di legge non consenta tale estensione; se non si ritenga urgente ed equo predisporre un opportuno provvedimento di legge che valga ad eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento ». (3892).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la prima parte si fa presente che, trattandosi di chiarire le ragioni per le quali non è stato possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 131 della legge n. 370 del 1940 nei riguardi dei capitani ex-combattenti delle guerre successive a quella del 1915-18, è da tenere presente che la Corte dei conti, in relazione al decreto-legge 8 maggio 1941, n. 868, che estese ai combattenti della guerra 1940-45 i benefici economici e di carriera concessi a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

quelli della guerra 1915-18, non ha ammesso a registrazione i provvedimenti intesi a concedere agli ufficiali ex-combattenti della guerra 1940-45 i benefici di cui all'articolo 131 della legge 370, già citata. È stato, a tale proposito, rilevato che tale articolo prevede uno speciale trattamento economico a favore dei capitani in servizio permanente effettivo che vengano a trovarsi nella duplice condizione di aver partecipato alla guerra 1915-18 e di avere 17 anni di servizio da ufficiale, e che, pertanto, trattandosi di norma di carattere particolare a favore di una categoria ben individuata nella legge, l'articolo non è estensibile al pari degli altri benefici concessi con carattere di generalità ai combattenti della guerra 1915-18.

« In ordine alla seconda parte con la quale viene chiesto se nel caso in cui non si renda possibile la cennata estensione, si ritenga di predisporre uno schema di provvedimento di legge inteso ad eliminare la differenziazione di trattamento verificatasi fra i capitani ex-combattenti della guerra 1915-18 e quelli della guerra 1940-45, si rappresenta che una proposta in tal senso è stata già avanzata dal Ministero della difesa.

« Al riguardo è tuttavia occorso osservare preliminarmente che la concessione del trattamento di primo capitano (speciale indennità annua fissa e tutte le indennità eventuali dei maggiori della rispettiva arma o corpo) dev'essere riguardata come eccezionale beneficio concesso in relazione a situazioni dei quadri che abbiano reso particolarmente difficile lo sviluppo delle carriere degli ufficiali inferiori e non già come riconoscimento dipendente dalla benemerita del servizio in guerra.

« Sotto questo aspetto la proposta, specialmente per quanto si riferisce all'avvenire, va considerata in relazione alle disposizioni contenute nei progetti in corso concernenti l'ordinamento, gli organici e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, al fine di stabilire se l'andamento delle carriere con l'applicazione di dette disposizioni renda necessaria la norma proposta.

« Peraltro, considerate le differenziazioni di trattamento verificatesi in seguito alla estensione della norma contenuta nell'articolo 131 della legge 9 maggio 1940, n. 370, a favore di alcuni ufficiali delle guerre successive a quella del 1915-18 — estensione ammessa, come sopra cennato, fino ad una determinata epoca dalla Corte dei conti e poi non più consentita — ed avuto riguardo alla limitata portata finanziaria della norma, il

Tesoro potrebbe anche condividere l'iniziativa.

« Senonché è da tenere presente che per raggiungere le finalità di cui alla proposta, l'efficacia della relativa norma, dovrebbe essere fissata, come indicato nello schema, dal 1° settembre 1933 per gli ufficiali dell'esercito e dal 1° gennaio 1944 per gli ufficiali della marina e dell'aeronautica.

« La necessità di stabilire con una così notevole retrodatazione l'efficacia della norma non può essere considerata ai fini della determinazione dell'opportunità o meno dell'adozione della proposta.

« È noto infatti che direttive sempre vigenti, riaffermate anche dalle Commissioni parlamentari, sconsigliano l'adozione di decorrenze retroattive nei provvedimenti di legge.

« In applicazione di tale principio, di recente, il Parlamento ha avuto occasione anche di respingere il disegno di legge concernente la retrodatazione ai soli fini giuridici, dell'anzianità, di nomina dei sottotenenti provenienti dai corsi delle Accademie militari di Modena e Torino, provvedimento che pure era ispirato all'opportunità di eliminare le differenziazioni di posizione determinatesi fra gli ufficiali provenienti da quei corsi, i quali com'è noto, a causa degli eventi bellici, potettero, conseguire la nomina sotto date diverse, a seconda che si trovavano a potere o no completare i corsi interrotti dopo l'8 settembre 1943.

« In sostanza, peraltro, la dibattuta questione è ancora all'esame degli uffici competenti ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
AVANZINI.

MARABINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è al corrente e se, essendolo, approva le infrazioni alla legge 21 agosto 1949, n. 586, commesse dall'Ufficio regionale del lavoro di Bologna nell'organizzazione della sezione staccata di Imola dell'ufficio stesso.

« Risulta infatti che, contrariamente al disposto della legge citata, l'Ufficio regionale del lavoro e la prefettura hanno nominato i coadiutori frazionali per il comune di Imola in assenza della commissione comunale, la quale deve dare il suo parere sulle nomine stesse come prescritto dalla legge sopra citata. L'interrogante chiede inoltre se l'onorevole Ministro ritiene conforme alla dizione della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

medesima legge, laddove specifica che « i coadiutori sono nominati... tra i lavoratori del comune », la nomina a coadiutori per i braccianti di:

a) un pensionato ex guardia carceraria ed ex appuntato dei carabinieri;

b) uno studente universitario in belle lettere già insegnante in un istituto privato;

c) un perito industriale, già lavorante in proprio;

d) un impiegato da più di un anno alle dipendenze dell'Ufficio del lavoro;

e) una impiegata da circa un anno addetta all'Ufficio del lavoro ». (4265).

RISPOSTA. — « La legge 21 agosto 1949, n. 586, nello stabilire che « i coadiutori sono nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro fra i lavoratori del comune, sentita la commissione comunale », presuppone che la commissione stessa sia stata costituita. Ma, poiché tale costituzione non è obbligatoria, in quanto, come prescrive la legge, essa « può essere autorizzata », contrasterebbe sia con lo spirito che con la lettera della legge il rendere obbligatoria la costituzione della commissione comunale per il solo fatto che si debba nominare un coadiutore, come pure il negare quest'ultima nomina là dove manchi la commissione comunale.

« Ciò premesso, questo Ministero ritiene del tutto regolare e conforme alla legge il comportamento dell'Ufficio regionale del lavoro di Bologna il quale, in assenza dell'organismo collegiale in esame, ha ugualmente provveduto a nominare, in base a comprovate esigenze di buon funzionamento del servizio, i coadiutori frazionali.

« Per quanto concerne la seconda parte questo Ministero ritiene che la legge 21 agosto 1949, n. 586, nel prescrivere che i coadiutori debbano essere nominati tra i lavoratori del comune, abbia inteso dare al termine « lavoratori » un significato molto ampio, nel senso di comprendere sia coloro che si trovano privi di occupazione per cessazione — per qualsivoglia motivo — dall'attività precedentemente esplicata e sia, infine coloro che, avendo i requisiti necessari al lavoro, aspirano, comunque, ad essere ammessi a prestare la propria opera in determinate attività.

« Nel senso sopra accennato, possono, pertanto, essere considerati come « lavoratori » anche coloro che rivestono le elencate qualifiche, mentre, d'altro canto, corre l'obbligo di precisare che, dalle notizie in possesso dello scrivente, non risponde ad esattezza che siano

stati nominati coadiutori frazionali gli elementi citati ai punti d) ed e) della richiesta ».

Il Ministro

MARAZZA.

MARZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, di fronte al ripetersi di alluvioni causate dalle piene del fiume Rapido, nella zona di Cassino, non ritengano opportuno intervenire con somma urgenza, il primo per l'erogazione dei 10 milioni già stanziati per il 1949 a favore degli alluvionati, il secondo per l'inizio immediato di lavori per la costruzione degli argini e di quanti altri apprestamenti atti ad impedire nuovi allagamenti nella zona suddetta ». (3915).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha autorizzato per la zona di Cassino i seguenti lavori atti ad ovviare ai danni derivanti dalle piene del fiume Rapido:

a) riparazione danni agli argini del Rapido, per l'importo di lire 9.700.000;

b) costruzioni gabbionate ed altre difese nel tratto vallivo di nuova inalveazione del Rapido, per l'importo di lire 7.000.000;

c) ripristino di un tratto di argine del Rapido in località Molino Villa, per l'importo di lire 600.000;

d) riparazione di danni alluvionali alle opere del torrente Caira, affluente del Rapido, per l'importo di lire 4.000.000.

« Trattasi di urgenti lavori che trovano in parte riferimento in quelli previsti nel progetto di massima per la sistemazione idraulica della Piana di Cassino, già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e la cui esecuzione avverrà gradualmente in relazione alla disponibilità di fondi.

« Per detti lavori è stata già concessa la autorizzazione a procedere agli appalti ed al finanziamento di essi si è già provveduto con apposito accreditamento a favore del Provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio.

« Si precisa ancora che i lavori di cui alla lettera a), particolarmente sollecitati, sono stati già aggiudicati ».

Il Ministro

dell'agricoltura e delle foreste

SEGNI.

MICHELI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere se, in considerazione delle particolari condizioni della città di Terni, in merito alla scarsa disponibilità

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

di alloggi, non ritengano opportuno provvedere allo stanziamento dei fondi necessari per la costruzione di una caserma per agenti di pubblica sicurezza attualmente inesistente. Infatti, l'attuale sistemazione provvisoria è situata nei sotterranei del Palazzo del Governo in ambienti inadatti e malsani ». (4329).

RISPOSTA. — « Solo un limitato numero di guardie è alloggiato al pianterreno del Palazzo del Governo di Terni, in locali idonei e forniti anche di termosifone.

« Allo stato attuale, manca ogni possibilità di addivenire alla costruzione di una caserma in detto capoluogo, essendo tuttora all'esame del Parlamento il disegno di legge presentato al Senato (n. 714) recante disposizioni in materia di finanza locale con il quale (articolo 5) viene assunto a totale carico dello Stato l'onere per l'accasermamento delle forze di polizia e non essendo possibile, per insufficienza dello stanziamento, includere detta costruzione nel piano di lavori da finanziare col miliardo recentemente assegnato.

« Al momento opportuno, non si mancherà, tuttavia, di prendere in esame la questione, in relazione alle esigenze dell'accasermamento delle forze di polizia nei vari capoluoghi ed alla entità dei fondi che verranno messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

PALAZZOLO. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere se non ritenga di adottare un provvedimento in virtù del quale tutti gli ufficiali che nel settembre 1943 respinsero con le armi aggressioni armate alle proprie caserme da parte delle truppe tedesche che si accingevano ad occupare il nostro Paese siano promossi per merito di guerra con i conseguenti vantaggi di carriera ». (4100).

RISPOSTA. — « L'avanzamento degli ufficiali, in tutte le sue forme, soggiace a taluni criteri generali cui anche le leggi speciali e contingenti si informano in ogni tempo.

« Ora, principio costante della nostra legislazione è quello di basare ogni promozione su un giudizio consistente nell'accertamento, caso per caso, delle doti e dei meriti di ciascun ufficiale, per il che si rende impossibile conferire una promozione per merito di guerra indipendentemente dall'esame delle singole posizioni, sulla sola base di un generico comportamento, che può, d'altronde, trovare la sua adeguata valutazione in sede di avan-

zamento normale, insieme a tutti gli altri elementi di giudizio.

« Per quanto riguarda in particolare le promozioni per merito di guerra l'esame della posizione di ogni singolo ufficiale deve condurre all'accertamento di un eccezionale e brillante comportamento, che non può, come è ovvio, presumersi senz'altro nel solo fatto della "resistenza con le armi alle aggressioni armate alle proprie caserme da parte delle truppe tedesche" ».

« E infine da tener presente che una promozione basata esclusivamente su un fatto — sia pure lodevole, ma in ogni modo doveroso — come quello di cui trattasi, determinerebbe prevedibili, giustificate reazioni da parte di tutti gli altri combattenti, che, durante la guerra, hanno impugnato le armi, nella difesa e nell'offesa, spesso con rischio e sacrificio maggiori e per la durata di mesi e di anni.

« Non rispondendo, quindi, il provvedimento invocato ai principi giuridici e morali cui si informa l'intera legislazione militare e potendo esso ingenerare motivi di ingiusta sperequazione fra categorie di combattenti ugualmente degni di considerazione, non si può che esprimere al riguardo parere nettamente contrario ».

Il Ministro
PACCIARDI.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se sia informato:

1°) che a circa 400 operai addetti ai lavori di manutenzione sulla rete delle ferrovie dello Stato in Sardegna e dipendenti dall'Impresa ingegnere Carlo Meriggi, per appalti ferroviari e manutenzione binari, con sede in Roma, Via Gallinaccio 8, da circa tre mesi non viene, da detta impresa, corrisposto il salario e tutte le spettanze derivanti dal contratto di lavoro;

2°) che l'impresa Meriggi si è resa irreperibile;

3°) che gli operai venendo a trovarsi, essi e le loro famiglie, in condizioni di gravissimo disagio, si sono posti in sciopero dal 6 gennaio 1951 sul tronco Golfo Aranci-Oschiri, su quello Chilivani-Porto Torres estendendosi man mano a tutta la categoria;

4°) che restando detti tronchi senza manutenzione per così lungo tempo, si crea un evidente pericolo per la circolazione dei convogli ferroviari, per cui già si prevede un arresto del traffico, non volendosi giustamente il personale della trazione esporre alla responsabilità di eventuali gravi incidenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

« L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali misure intenda prendere di urgenza perché gli operai esasperati abbiano al più presto quanto ad essi spetta, perché ritornino la normalità nella manutenzione della rete e siano evitati incresciosi incidenti; e per conoscere, altresì, in qual modo intenda procedere contro l'impresa inadempiente che ha così scandalosamente truffato lo Stato e gli operai, e contro i funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato che potessero risultare colpevoli di aver stipulato contratto con detta impresa senza prendere le dovute garanzie per assicurare la continuità del servizio e il salario degli operai ». (4411).

RISPOSTA. — « L'impresa ingegnere Carlo Meriggi da Roma, iscritta nell'Albo degli appaltatori delle ferrovie dello Stato e che ha eseguito in passato importanti lavori ferroviari, ha assunto in appalto, a seguito di gare a licitazione privata, alle quali erano state invitate circa 50 ditte, la manutenzione dell'armamento mediante contratto a scadenza annuale su alcuni tratti delle linee della Sardegna, e lavori analoghi con determinati più brevi termini di ultimazione su altri tratti, col complessivo impiego di circa 200 operai.

« L'impresa, per difficoltà finanziarie, ha ritardato la corresponsione agli operai delle mercedi nei mesi di novembre e dicembre, limitandosi a pagare degli acconti.

« La Direzione generale delle ferrovie dello Stato non appena venuta a conoscenza che gli operai addetti ai lavori del tratto di linea Golfo Aranci-Oschiri si erano messi in sciopero perché insoddisfatti delle mercedi, malgrado le sollecitazioni fatte all'impresa dall'Ufficio locale di dirigenza, ingiunse all'impresa stessa, a norma di capitolato, a provvedere al pagamento delle mercedi arretrate entro un termine perentorio, con diffida che, nel caso di inottemperanza, sarebbero stati effettuati i pagamenti a cura dell'Amministrazione ferroviaria prelevando le somme dai crediti maturati per lavori già eseguiti. Tale ingiunzione venne estesa a tutti gli altri lavori alla stessa impresa appaltati.

« Non avendo l'impresa corrisposto alla diffida, si è data esecuzione ai pagamenti d'ufficio entro i limiti dei suoi crediti per ciascun appalto, dando la precedenza agli operai che hanno lavorato sui tratti Golfo Aranci-Oschiri e Ploaghe-Porto Torres.

« Si prevede però che i crediti suddetti non saranno sufficienti a coprire l'intero importo delle mercedi arretrate.

« In tale eventualità, gli operai dovranno esplicitare, nei modi di legge, azione cautelativa per tutelare il loro diritto, riservandosi tuttavia l'Amministrazione ferroviaria di svolgere il maggiore interessamento presso l'impresa inadempiente perché possa farvi fronte col realizzo di crediti che risultino maturati per altri lavori ferroviari dalla stessa eseguiti in Continente.

« L'Amministrazione ferroviaria non può che deplorare le inadempienze dell'impresa Meriggi e frattanto sono in corso i provvedimenti di rescissione degli appalti con l'applicazione delle sanzioni che conseguono a suo carico.

« I lavori saranno immediatamente ripresi a mezzo di altre ditte mentre per quanto interessa la garanzia della sicurezza dell'esercizio la locale dirigenza ha provveduto con personale di ruolo dell'Amministrazione ferroviaria ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

PRETI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere:

a) se risponde a verità che, nella sua qualità di presidente del Comitato interministeriale del credito, egli abbia delegato ad un Sottocomitato, alle cui sedute non ha neppure partecipato uno dei Sottosegretari al tesoro, la facoltà di approvare il nuovo statuto del Banco di Sicilia, dando *a priori* come ratificato quanto il Sottocomitato stesso avrebbe stabilito;

b) se risponde a verità che il detto Sottocomitato ha approvato modifiche in conseguenza delle quali la nomina dei dirigenti centrali del Banco (istituto di credito di diritto pubblico, che opera su tutto il territorio dello Stato e solo per un 30 per cento circa sul territorio della Regione siciliana) è stata subordinata al « concerto » tra il Governo centrale e il Presidente della Regione siciliana, colla conseguenza che a quest'ultimo è stata deferita di fatto una sorta di diritto di veto, che lo rende arbitro del Banco ». (4350).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la prima parte, si precisa che la questione del nuovo statuto del Banco di Sicilia è stata affrontata in varie riunioni dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, unico organo competente a deliberare in proposito, ed il Comitato naturalmente si è servito della collaborazione di alcuni suoi membri per formulare convenientemente qualche articolo di natura tecnica. Nella riunione tenuta il 23 cor-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

rente mese in seduta plenaria il Comitato ha approvato il testo definitivo dello statuto.

« Per quanto poi concerne la seconda parte si precisa che per talune nomine è stata prevista l'intesa con la Regione siciliana, al solo fine di mantenere in una linea di cordialità i rapporti fra Governo centrale e la Regione siciliana ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

REALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non sia doveroso prorogare il corso di riqualificazione per allievi edili presso le scuole industriali di Cesena, previsto per una durata di 101 giorni, fino al 15 marzo 1951.

« L'interrogante è d'avviso che se tale proroga venisse concessa, sarebbe di grande sollievo ai suddetti allievi e alle rispettive famiglie perché impedirebbe loro di cadere nella disoccupazione, nel periodo invernale ». (4356).

RISPOSTA. — « Al riguardo si ritiene dover rilevare che la durata di ogni singolo corso è in relazione alla entità del programma didattico-professionale a suo tempo proposto e approvato.

« Per quanto concerne il corso cui si fa riferimento non risulta essere stata sin qui prospettata a questo Ministero, da parte del competente Ufficio del lavoro, la opportunità della proroga in questione.

« Comunque, e sempreché ne venga formulata richiesta tramite detto organo periferico, non si mancherà di esaminare la possibilità di autorizzare l'istituzione di un corso di tipo più progredito, secondo quanto previsto in merito dall'articolo 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

Il Ministro
MARAZZA.

REALI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere perché i suoi uffici dipendenti dalle pensioni di guerra applichino l'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che autorizza la sanatoria dei pagamenti arretrati per le vedove di guerra, le quali, per ignoranza della legge presentarono la domanda di pensione dopo la scadenza stabilita dalle vecchie disposizioni ». (4239).

RISPOSTA. — « Sono state recentemente diramate opportune istruzioni ai Servizi di liquidazione per dirimere le discordi interpre-

tazioni che si erano delineate sul concetto e sui limiti dell'articolo 118 della legge 10 aprile 1950, n. 648, concernente la riapertura dei termini di presentazione delle domande per pensioni di guerra.

« Particolarmente si è chiarito che la sospensione dei termini prevista dal detto articolo 118, nei riflessi con gli articoli 107 e 108 della su citata legge n. 648 sia da ritenersi applicabile, in ogni caso, tanto a quello di cinque anni per la decadenza del diritto a pensione quanto a quello di un anno per la decorrenza della pensione.

« A tale più largo criterio si è ritenuto di poter accedere in conformità dello spirito della nuova legge n. 648 informata evidentemente ad un chiaro indirizzo di favore nei confronti delle benemerite vittime della guerra ».

Il Sottosegretario di Stato
CHIARAMELLO.

REGGIO D'ACI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per cui ha stabilito con suo decreto del 6 novembre 1950 di aumentare da lire 250 a lire 2500 il diritto di statistica da corrispondersi per il corrente anno all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.) da parte dei proprietari detentori, a qualunque titolo, degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose. Se considerato che l'aumento va a colpire una massa di oltre 230 mila autoveicoli con un onere che arriva sino a raddoppiare le attuali tasse di circolazione, per cui il fondo che si verrà a costituire ammonterà a più di mezzo miliardo, ritenga giustificato gravare, un intero settore per assegnare una somma così notevole ad un Ente che da circa due anni ha esaurito ogni compito apprezzabile e la cui messa in liquidazione, richiesta del resto insistentemente dagli stessi autotrasportatori, è stata annunciata dal Ministro del tesoro fin dal 15 luglio 1949.

« Per conoscere, inoltre, i motivi per cui il Comitato — che, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, sovrintende alla gestione dell'ente e che ancora ignora le risultanze del bilancio chiusosi al 30 giugno 1950 — non è stato interpellato, sia pure in via consultiva e come fatto per il passato, sulla compilazione di un bilancio preventivo che doveva portare, come ha portato, a decuplicare i diritti di statistica ». (Già orale n. 1838).

RISPOSTA. — « L'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 luglio 1946, n. 39, stabiliva che l'E.A.M., per sopperire alle proprie spese, era autorizzato a riscuotere un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

contributo sul carburante distribuito e un diritto di statistica per ogni autoveicolo, adibito al trasporto di cose, denunciato all'Ente stesso.

« In relazione alle spese dell'Ente e al gettito del contributo sul carburante, il diritto di statistica fu determinato inizialmente nella misura di lire 250 annue.

« Il contributo sul carburante venne poi sostituito, a partire dal 1° febbraio 1949, con la devoluzione, all'E.A.M., di un'aliquota di lire 0,50 degli oneri salarati gravanti sul prezzo di ogni litro di carburante e ciò a seguito dell'abolizione del contingentamento dei carburanti stessi.

« Poiché le necessità finanziarie dell'E.A.M. risultavano assicurate, nessun provvedimento si impose relativamente al diritto di statistica nell'anno 1949.

« Con il 13 marzo 1950 gli oneri salariali vennero, peraltro, soppressi; ciò ha determinato la necessità di provvedere alle spese dell'Ente con il diritto di statistica, rimasta l'unica fonte di entrata per l'Ente.

« È superfluo mettere in rilievo che, finché l'Ente funziona, occorre provvedere alle spese dell'organismo applicando le disposizioni di legge vigenti, senza far ricorso al bilancio dello Stato.

« Si deve anche mettere in rilievo che nessuna relazione esiste fra il diritto di statistica e la tassa di circolazione e che le finalità assegnate all'uno e all'altra sono essenzialmente diverse.

« Circa la misura stabilita per il diritto di statistica, il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, attribuisce al Ministro dei trasporti la competenza a determinarla.

« Si osserva che la misura di lire 2500 non può essere ritenuta elevata — a prescindere dal fatto che è stata comunque calcolata in relazione alle effettive necessità dell'Ente — ove si consideri che, al pagamento del diritto di statistica, corrisponde per i trasportatori il risparmio di lire 0,50 conseguito per ogni litro di carburante per effetto dell'abolizione degli oneri salariali e che i trasportatori medesimi ricevono dall'Ente un'assistenza completamente gratuita con risparmio di tempo e di denaro di gran lunga superiore al contributo finanziario che viene loro richiesto.

« È infatti noto che all'E.A.M. sono stati devoluti dalla stessa legge esecutiva compiti specifici in materia di assistenza agli autotrasportatori. Quest'opera, che si è sempre più affermata concretamente negli ultimi anni con largo consenso delle stesse categorie interessate ha praticamente realizzato in sede provinciale l'unificazione dei servizi inerenti al-

l'automobilismo. Attualmente infatti presso gli Uffici E.A.M. il trasportatore ha la possibilità di svolgere buona parte delle pratiche necessarie per l'espletamento della sua attività.

« L'ormai accertata consistenza delle necessità finanziarie dell'E.A.M. non ha richiesto che in proposito si esprimesse il Comitato di gestione dell'Ente, il cui intervento non è, del resto, previsto dal decreto legislativo citato.

« D'altra parte detto Comitato, di cui fanno parte rappresentanti dei trasportatori, esaminando la questione dell'anno 1946, ritiene di formulare al Ministero dei trasporti delle proposte per cui il diritto di statistica avrebbe dovuto applicarsi in misure variabili che andavano fino ad un massimo di lire 2600 per gli autoveicoli di maggior tonnellaggio ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue determinazioni in merito alla invocata ricostruzione dei ponti sul tratto della strada provinciale Civitanova del Sannio-Bagnoli del Trigno distrutti dalla guerra e la cui mancata ricostruzione crea grave pregiudizio alle comunicazioni automobilistiche tra i comuni dell'Alto Molise con i centri della vallata del Trigno, in provincia di Campobasso ». (4353).

RISPOSTA. — « Data la insufficienza dei fondi stanziati in bilancio non è stato possibile nel corrente esercizio finanziario disporre il finanziamento dei lavori di ricostruzione dei ponti sul tronco di strada provinciale n. 74 che va da Civitanova del Sannio a Bagnoli del Trigno.

« Sarà però, a momento opportuno, considerata, in rapporto alla importanza delle altre opere, la possibilità di finanziare i lavori stessi con i fondi che saranno stanziati per il prossimo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi dell'inspiegabile e veramente deplorabile ritardo nelle assegnazioni ed effettive occupazioni degli alloggi costruiti dalla gestione I.N.A.-Casa in provincia di Trento ». (4295).

RISPOSTA. — « Gli alloggi delle costruzioni autorizzate nel piano sperimentale in Trento alle aziende: Telve, Montecatini Calceramica, Montecatini industria alluminio e Ragggrup-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

pamento Pirelli sono stati tutti assegnati fra il settembre 1950 e il gennaio 1951.

« Per gli alloggi costruiti in Trento dalla gestione I.N.A.-Casa nel piano sperimentale, è stato pubblicato il bando fino dal 1950 e, a quanto risulta, si è in attesa che da parte della competente Commissione provinciale pervengano le graduatorie relative.

« Circa, poi, gli alloggi costruiti nel piano del primo anno in Trento, sono stati pubblicati i bandi in data 10 dicembre 1950 mentre, in data 10 settembre 1950, sono stati pubblicati i bandi per gli alloggi costruiti nei co-

muni di Ala, Arco, Borgo Valsugana, Cembra, Mezzolombardo, Pergine, Riva, Rovereto, Storo e Tione.

« Per tutte queste località sono tuttora in corso presso l'Ufficio provinciale del lavoro le operazioni per la formazione delle graduatorie ».

Il Ministro
MARAZZA.